

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi), della legge sui contratti e sui beni provinciali e della legge sul personale della Provincia

Art. 1

Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 1980 sono inseriti i seguenti:

"Chi ha ricoperto la carica di consigliere regionale o provinciale, di componente del parlamento nazionale o europeo per un periodo complessivamente superiore a quindici anni, nei cinque anni successivi alla cessazione dell'ultimo mandato non può essere nominato dalla Provincia come presidente o componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore.

Le persone nominate dalla Provincia come presidente o componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore non percepiscono alcun compenso per tali incarichi, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un consiglio provinciale o regionale, al parlamento nazionale o europeo."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 39 septies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 septies della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"2 bis. E' vietato l'affidamento di incarichi retribuiti ai titolari di vitalizi derivanti dall'appartenenza a un consiglio provinciale o regionale, al parlamento nazionale o europeo."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)

1. Dopo l'articolo 47 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"Art. 47 bis

Limitazione dei compensi derivanti da incarichi

1. I dipendenti provinciali a tempo indeterminato, anche in pensione, che sono nominati dalla Provincia come presidente o componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore non percepiscono per tali incarichi compensi annuali complessivi superiori al 15 per cento del loro trattamento economico."